



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 8 settembre 2011, n. 239

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) della potenza di 2,166 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Ruffano (LE), ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Società proponente SR12 S.r.l., con sede legale in Milano via Silvio Pellico 12, P. IVA 07427400960.

Il giorno 8 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società SOLAR REFEEL APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l., avente sede legale in Lecce alla Via Corte dei Ventura, 3 P. IVA e C.F. 04159690751, con nota prot. n. 46/10076 del 23.09.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,166 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Ruffano (LE);
- la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.565344 del 19.08.2009, codice di rintracciabilità T0015168, prevede l'allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite realizzazione di cabina di consegna, collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "Cardigliano";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 46 del 19.10.2009 - n. 11164 inoltra richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società SOLAR REFEEL APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l., con nota acquisita il 04.12.2009 prot.n.13317 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;
- la Società, in data 16.10.2008, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo di connessione proposto da Enel Spa;
- la Società, in data 17.11.2009, ha richiesto, ad Enel Spa, giudizio di approvazione al progetto di variante dell'elettrodotto di connessione;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 28.04.2010 n. 6583 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società SOLAR REFEEL APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l. come dalla stessa dichiarato, in data 03.05.2010 (Prot. AOO_159 del 04.06.2010 n. 8656) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 11258 del 15.07.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15 settembre 2010;
- il Piano Tecnico della linea elettrica per l'impianto in oggetto definito dalla Società con Enel Spa ed esaminato dalla Conferenza di servizi è stato vidimato da Enel Spa in data 23.02.2010;

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,166 MW da realizzarsi nel Comune di Ruffano (LE) non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 43727 del 10.08.2010, rilasciava nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, prot. n.11341 del 21.06.2010, comunicava che l'intervento in oggetto non risulta elencato tra quelli di cui al D.M. 16.02.82 ed al D.P.R.26.05.59 n.689 e pertanto non è soggetto alle norme di cui al D.P.R. 12.01.98 n.37;
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot.n.3085 del 04.06.2010, dichiarava che l'impianto in oggetto non interferisce con distretti irrigui in esercizio o canali di bonifica gestiti dallo stesso Consorzio;
- Ferrovie Sud Est, prot.n.2958 del 18.08.2010, dichiaravano la non competenza per esprimere parere in merito alla costruzione dell'impianto in oggetto;
- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, con modulo parere del 15.09.2010, rilasciava nulla osta di massima per quanto di competenza, con la seguente prescrizione:
 - Ai sensi dell'art.104 comma 1 b del DPR 128/59, nella realizzazione dell'elettrodotto di collegamento in oggetto con la rete ENEL, si dovrà rispettare la distanza di 20 metri da eventuali cave.
- Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 27259 del 03.06.2010, dichiarava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse;
- Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n.71078 del 28.07.2010, rilevava che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative coi parametri ambientali rientranti nelle materie dell'Ufficio, pertanto, nulla osta alla costruzione e esercizio dell'impianto di cui all'oggetto precisando che:
 - le eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito;
 - per l'eventuale realizzazione di pozzi per l'utilizzazione di acque sotterranee si dovrà fare richiesta al medesimo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;
 - nel caso di variante dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, prima dell'approvazione definitiva si dovrà richiedere al medesimo Ufficio il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U.380/01.
- Autorità di Bacino, prot. n. 11451 del 13.09.2010, dal confronto con gli elaborati del P.A.I., non rilevava la presenza di sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto con le aree sottoposte a tutela.
- Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli, prot.n.3465 del 02.07.2010, rilevava che la linea elettrica in oggetto non interessava zone vincolate da titoli minerari;
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, prot.n.2419 del 06.09.2010, esprimeva nulla osta ritenendo che l'intervento progettuale non riguarda alcune delle zone tipizzate quali Zone di protezione speciale Idrogeologica dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. 230 del 20/10/2009. Inoltre dettava le seguenti prescrizioni:
 - „ In sede di rilascio di autorizzazione alla ricerca andrà verificato che le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare non risultino superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta
 - „ In sede di rilascio o di rinnovo della concessione andrà verificato che la portata massima emungibile deve essere tale da non determinare una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto al 30% del valore dello stesso carico e che i valori del contenuto salino e la concentrazione dello ione cloro delle

acque emunte non superino rispettivamente 1 g/l e 500 g/l.

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, prot.n.81351 del 14.09.2010, non esprimeva parere in quanto il progetto in oggetto non comporta l'acquisizione coattiva di immobili di soggetti terzi;

- Snam Rete Gas, prot.n.261 del 02.09.2010, esprimeva nulla osta;

- Enac, prot. n.86380 del 28.07.2010, dichiarava che:

„ l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

„ l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

„ l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;

„ non risultano pertanto implicazioni al riguardo;

pertanto rilasciava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

- Regione Puglia - Servizio Agricoltura, prot. n. 12065 del 14.02.2011, comunicava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con le seguenti condizioni:

„ È fatto divieto utilizzare cemento in loco

„ Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione e non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per i pali in fori di diametro massimo di 50 cm;

„ La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta a un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;

„ Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

„ Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modificano le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

„ Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;

„ È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

„ È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.

- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, prot.n.43595 del 15.09.2010, esprimeva parere contrario adducendo le seguenti motivazioni:

„ Assenza dell'attestazione di compatibilità paesaggistica regionale ai sensi dell'art.5.04 e 4.01 del P.U.T.T./p;

„ Assenza di uno specifico studio degli effetti sul microclima derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

„ Assenza delle autorizzazioni (paesaggistica, vincolo idrogeologico e faunistico);

„ Assenza di dichiarazione della Ditta che dichiara l'esplicito divieto di utilizzare diserbanti chimici;

„ Assenza di dichiarazione della Ditta che dichiara di non utilizzare prodotti chimici e comunque non ecocompatibili;

„ Mancata trattazione nelle relazioni del progetto sul tipo di materiale che venga utilizzato per la realizzazione dei riempimenti o livellamenti;

„ Mancata trattazione nelle relazioni del progetto sulla modalità di pulizia dei pannelli;

„ Assenza di una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.8 della Legge Quadro 447/95;

„ Mancata trattazione nelle relazioni del progetto sulla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna.

• Comune di Ruffano, prot.n.15210 del 03.12.2010, rilasciava autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei lavori riportati in oggetto;

• Provincia di Lecce, prot. n. 80812 del 08.10.2010, trasmette il parere dei relativi Uffici di competenza:

- Ufficio Emissioni, esprimeva parere favorevole alla costruzione e esercizio dell'elettrodotto precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 8/7/2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto;

- Ufficio Rifiuti, esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n.282/cd/a del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore;

2. i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto;

- Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, dichiara che l'impianto non ricade in:

1. Aree protette nazionali ex L.394/91;

2. Aree protette regionali ex L.19/97;

3. pSIC di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat";

4. ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";

5. Zone Umide di cui alla convenzione di Ramsar;

- Servizio Viabilità, esprimeva il proprio benessere tecnico preventivo relativamente al tracciato proposto per l'elettrodotto interrato, precisando:

„ l'obbligo per la Società di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.64 del 25/09/2000 consultabile alla voce "regolamenti" del sito istituzionale www.provincia.le.it;

- Ufficio Pianificazione Territoriale, dichiarava che il progetto esaminato risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per quanto attiene alla coerenza dell'intervento con le previsioni del Piano faunistico- venatorio vigente, si esprimeva parere favorevole.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot.n.384 del 10.01.2011, dichiarava che non sussistono ostacoli alla realizzazione dell'impianto in oggetto, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

„ Tutte le opere che andranno ad interferire con il sottosuolo siano poste sotto controllo archeologico di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali

„ In prossimità della struttura in pietrame a secco della tipologia nota in loco "pajara", si ritiene che la stessa debba essere esclusa dall'impianto dei pannelli fotovoltaici;

„ La sorveglianza archeologica dovrà essere attuata anche lungo il tracciato dell'elettrodotto che interesserà la s.c. antica per Taurisano, la S.P. 374 Taurisano - Miggiano, la S.S. 474. La s.c. Casini Croci Specchia per una lunghezza complessiva di 3 km;

„ In presenza di rinvenimenti di interesse archeologico, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.L.gs 42/2004;

„ In presenza di eventuali rinvenimenti di interesse archeologico, questa Soprintendenza potrà richiedere varianti in corso d'opera;

„ Per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza;

- „ La data di inizio dei lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni;
- „ Al termine dei lavori sarà trasmesso allo stesso Ufficio, a cura dell'archeologo addetto alla sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento.
- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 2384 del 25.01.2011, esprimeva il nulla osta con le seguenti prescrizioni:
 - „ I movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborato tecnico-grafico di progetto vistato dallo stesso Ufficio;
 - „ Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere regolamentata favorendo il drenaggio diretto negli strati profondi e/o impedendo fenomeni di accumulo e risagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
 - „ Le eventuali varianti tecniche dovranno essere oggetto di ulteriore nulla osta daparte della stessa Sezione Provinciale di Lecce del Servizio Foreste
 - „ La sistemazione delle aree esterne, circostanti ai movimenti di terra, dovrà effettuarsi utilizzando materiali drenanti da posare a secco senza impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti;
 - „ I materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra dovranno essere allontanati secondo la normativa vigente in materia.
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 14633 del 12.10.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Patrimonio, pro.n.22697 del 03.12.2010, non esprimeva parere in quanto i lavori relativi all'intervento in oggetto, non sono soggette al rilascio di alcuna concessione da parte dello stesso Servizio;
 - Comune di Ruffano, prot.n.11749 del 16.09.2010, confermava il parere favorevole già espresso con modulo parere del 15/09/2010;
 - Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 17303 del 07.10.2010, concedeva nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
 - Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, prot. n. 15591 del 03.12.2010, rilasciava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto;
 - Asl Lecce, prot n. 185530 del 22.11.2010, esprimeva parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto con le seguenti condizioni:
 - „ Sia realizzata un'idonea schermatura della recinzione perimetrale con elementi arbustivi autoctoni al fine di limitare l'impatto visivo;
 - „ Sia garantita in fase di esercizio la cura del terreno dell'area di impianto mediante periodiche operazioni di sfalcio meccanico evitando l'utilizzo di sostanze chimiche diserbanti;
 - „ Vengano impiegati prodotti ecocompatibili per la pulizia dei pannelli.
 - Acquedotto Pugliese S.p.A., con modulo parere del 15.09.2010, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
 - Comune di Specchia, con modulo parere del 15.09.2010, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 15944 del 09.11.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15.09.2010;
- la Società SOLAR REFEEL APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l., con nota del 25.01.2011, acquisita in data 25.01.2011, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - il preavviso di avvio dell'azione di risarcimento del danno;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 1225 del 01.02.2011, ha invitato Arpa Puglia ad

esprimere un parere definitivo in merito al progetto in oggetto;

- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, prot.n.9797 del 24.02.2011, formulava valutazione tecnica negativa alla realizzazione dell'intervento in oggetto ritenendo che:

„ La documentazione integrativa richiesta e prodotta dalla Ditta in merito alle autorizzazioni relative all'impianto e alla relativa linea elettrica di interconnessione alla cabina primaria ENEL

„ La trasformazione del contesto attuale risulterebbe significativa e potrebbe determinare effetti cumulativi a diverso grado percepibili come negativi;

„ Il progetto non si integri nel contesto ambientale nel quale si andrà a realizzare;

„ Non vengono proposte soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volti a garantire la massima sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli stessi nel contesto locale.

- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, prot.n.20582 del 20.04.2011, invitava la Ditta a voler fornire le opportune integrazioni in merito alle autorizzazioni relative all'impianto e alla relativa linea elettrica di interconnessione alla cabina primaria ENEL;

- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, prot.n.29263 del 08.06.2011, riteneva positivamente riscontrate tutte le osservazioni dei precedenti pareri ARPA;

- la Regione Puglia Conferenza di Direzione, con nota prot. n. A002_514 del 05.07.2011, ha definito gli indirizzi applicativi per le disposizioni transitorie del Regolamento n. 24 del 30.12.2010 e della DGR n. 3029 del 30.12.2010;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. A00159_9027 del 13.07.2011, ha chiesto all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari di chiarire se l'ultimo parere espresso dallo stesso in data 14.02.2011 con nota prot. n.12065, fosse da intendersi, in riferimento alla normativa ovvero a strumenti di pianificazione, un parere ambientale prescritto;

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, con nota prot. n. A001_1825 del 18.07.2011, ha evidenziato che "il parere del Servizio Agricoltura ha assunto carattere obbligatorio e prescrittivo con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 24/2010 e che sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 24/2010 non vi era alcuna norma legislativa o regolamentare che prescrivesse l'acquisizione del parere dal Servizio Agricoltura", pertanto tale parere, in quanto non incluso nel novero di quelli "prescritti", non assumeva valore obbligatorio o vincolante";

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 2204 del 21 febbraio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- per l'istanza in oggetto sono pervenuti tutti i pareri ambientali entro il 31.12.2010 ad eccezione dei seguenti:

„ Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot.n.384 del 10.01.2011 che non risulta essere prescritto in quanto l'area in oggetto non è gravata da vincolo archeologico;

„ Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 2384 del 25.01.2011, che non risulta essere prescritto in quanto l'area in oggetto non è gravata da vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n.3267/1923;

Pertanto l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,16 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Ruffano (LE);
- la Società, in data 30.03.2009, ha sottoscritto un contratto di cessione di diritto di superficie con il sig. Marco Fuortes, con una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione;
- in data 19.04.2011 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società SOLAR REFEEL APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l l'Atto di Impegno Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 5 maggio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12773 e della Convenzione Unilaterale al repertorio n. 12774;
- in data 20.05.2011 è stato depositato presso il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo l'atto notarile rep. n.11898 del 21.04.2011 con cui l'Avv. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, certifica la costituzione della Società "SR12 Srl", Società unipersonale della quale la Società Apulia Solar Capital srl è unico socio;
- La Società ha depositato, con nota acquisita in data 16.08.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 239 dell'8 settembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,16 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Ruffano (LE).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società SR12 S.r.l., con sede legale in Milano alla via Silvio Pellico n.12, P. IVA e C.F. 07427400960 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,16 MW, da realizzarsi nel Comune di Ruffano (LE) e delle seguenti opere connesse:

- cavidotto 20 KV dall'impianto fotovoltaico alla costruenda cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "Cardigliano", posato in cavo interrato per una lunghezza di circa 2900 m;

- Costruzione di una cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società SR12 S.r.l., nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così

recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell’energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l’impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione, quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto.

Art. 9)

A norma dell’art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si

riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ruffano (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
